

C.P. n. 1 /2019

TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da

dott.ssa Consuelo Mighela	Presidente
dott.ssa Tania Scanu	Giudice
dott.ssa Paola Bussu	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. **1** del ruolo concordati per l'anno **2019**

Promossa dalla

Baia Romantica s.r.l., con sede in Bosa, via C. Colombo snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Nuoro, via Giovanni XIII n. 8, presso lo studio dell'avvocato Francesco Stara e rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Loche e Francesco Stara, giusta procura speciale in calce al ricorso per l'ammissione al concordato con riserva

1. Con ricorso, depositato in data 3 settembre 2019, la società Baia Romantica s.r.l. ha domandato, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto nella misura massima prevista dalla disposizione.

1.1. Con decreto del 9 settembre 2019 (comunicato dalla Cancelleria in data 2 ottobre 2019), il Tribunale, rilevando la carenza della documentazione prodotta (in particolare visura camerale; bilanci; certificazione di cancelleria attestante che la società non ha fatto ricorso ad analogo procedimento semplificato *ex art.* 161, comma sesto, l.f., nei due anni antecedenti il ricorso), ha assegnato alla ricorrente termine per l'integrazione;

2. L'art. 161, comma sesto, l.f. consente all'imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito



del piano di ristrutturazione per il risanamento dei debiti, nonché del contenuto esatto della proposta da indirizzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione, e prevede che il giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della prescritta documentazione, variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, in ogni caso non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.

2.1 Nell'ipotesi in cui - come appunto in quella in esame - l'imprenditore depositi ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f. il ricorso con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo, l'ammissibilità del ricorso è subordinata al riscontro dei presupposti di validità della domanda, essendo pertanto necessario che il tribunale verifichi: 1) la propria competenza territoriale; 2) che il proponente abbia la capacità di rappresentare l'ente; 3) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; 4) che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 160 e 182 *bis* l.f. per l'accesso al concordato o all'accordo di ristrutturazione dei debiti; 5) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda *ex* art. 161, comma sesto, l.f. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

2.2. Nel caso in esame, tali riscontri hanno dato esito positivo, atteso che:

- 1) quanto alla competenza, la società ha la propria sede legale nel comune di Bosa;
- 2) il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentate della società.

Occorre precisare come, ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva, risulti sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore (Cass. 598/2017); invero, le formalità prescritte dall'art. 152 l.f. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della



proposta (Cass. 20275/2017);

3) con l'integrazione documentale richiesta dal Collegio sono stati depositati il bilancio relativo all'esercizio 2018 e, in relazione agli anni 2016 e 2017, precedenti alla trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, le dichiarazioni dei redditi;

4) dai documenti prodotti emerge in capo alla ricorrente la qualità di imprenditore commerciale (attività ricettiva alberghiera, cfr. visura camerale), assoggettabile al fallimento, stante il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., ricavabile dal bilancio 2018, nonché l'esistenza, quantomeno, di uno stato di crisi, evincibile da quanto dichiarato in ricorso;

5) non ricorre la condizione di inammissibilità di cui all'art. 161, comma nono, l.f., non avendo il debitore presentato nei due anni antecedenti altra domanda di concordato con riserva cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologa dell'eventuale accordo di ristrutturazione (cfr. la certificazione della cancelleria in atti);

2.3 Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per concedere alla società ricorrente il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

In ordine alla misura del termine, esso viene fissato in giorni centoventi, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto;

3. Si dispone, ai sensi dell'art. 161, comma ottavo, l.f., che la società debitrice depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano, con la precisazione che la prima di esse dovrà essere depositata entro il 30 novembre 2019 e le successive entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. In considerazione della natura della procedura, si ritiene opportuno nominare sin da ora un commissario giudiziale, impartendo le direttive indicate in dispositivo.



4.1. In ragione della nomina del commissario giudiziale, si ritiene infine che già in questa fase possa essere anticipato il versamento, almeno in parte, delle spese di giustizia.

P.Q.M.

1) concede alla società ricorrente il termine di 120 giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi secondo e terzo, l.f. e nomina commissario giudiziale la dott.ssa Emanuela Murgia;

2) dispone che la società:

- depositi la somma di euro 5.000,00, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto, su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale, e depositi in Cancelleria il libretto medesimo;

- depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano; la prima scadenza mensile viene fissata al 30 novembre 2019, mentre le successive all'ultimo giorno di ciascun mese;

- trasmetta la relazione periodica al Commissario Giudiziale;

3) dispone che il Commissario:

- vigili sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente e sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria, anche relazionando in merito alle relazioni periodiche trasmesse dalla società;

- provveda immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 18 ottobre 2019.

Il Presidente

dott.ssa Consuelo Mighela

Il giudice estensore

dott.ssa Paola Bussu

